

TRIBUNALE DI ANCONA

RETTIFICA PARZIALE ALL'AVVISO DI VENDITA

Il sottoscritto notaio dott. Renato Bucci, CF BCC RNT 73R06 A2710, professionista delegato alla vendita dal Giudice Delegato ex art. 591 bis c.p.c. in data 29 gennaio 2026 nella procedura esecutiva n. 59/2025 RGE a parziale rettifica dell'avviso di vendita del 27 marzo 2026, in ottemperanza al provvedimento emesso dal Giudice dell'Esecuzione in data 9 aprile 2026,

RETTIFICA L'AVVISO DI VENDITA DELL'ASTA FISSATA PER IL 21/5/2026 COME SEGUE:

- 1** - il diritto posto in vendita è esclusivamente il diritto di nuda proprietà;
- 2** - l'immobile è gravato dal diritto di abitazione ed uso, vita natural durante, in forza di legato ex lege, in favore del coniuge superstite, ex art. 540 c.c., opponibile alla procedura;
- 3** - sono eliminati i seguenti paragrafi:

"Il debitore ed i familiari con lui conviventi non perdono il diritto di occupare l'immobile adibito a loro abitazione con le sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salve condotte ostative che giustificano la liberazione anticipata del cespite pignorato.

Nelle ipotesi in cui l'immobile sia abitato dal debitore e dai familiari con lui conviventi, l'aggiudicatario che voglia ottenere la liberazione dell'immobile a cura del custode giudiziario dovrà formulare espressa istanza subito dopo la comunicazione del decreto di trasferimento; il custode giudiziario procederà alla liberazione dell'immobile, non prima che siano decorsi 60 gg dall'istanza e non oltre 120 giorni, sempre con spese a carico della procedura, ma sino all'approvazione del progetto di distribuzione.

L'aggiudicatario ha facoltà di esonerare il custode dall'attuazione dell'ordine di liberazione già emesso prima dell'aggiudicazione con dichiarazione da far pervenire a mezzo mail e/o PEC al custode entro giorni 15 dall'aggiudicazione; avvenuta l'aggiudicazione, l'ordine di liberazione, per il caso contemplato dall'art. 560 3^a comma cpc, sarà emesso ed attuato a cura del custode a spese della procedura – salvo espresso esonero dell'aggiudicatario – da far pervenire al custode entro il termine previsto per il saldo prezzo. In caso di esonero, l'ingiunzione di rilascio contenuta nel decreto di trasferimento potrà essere eseguita esclusivamente nelle forme di cui all'art. 605 cpc a cura e spese dell'aggiudicatario o dell'assegnatario".

dott. Renato Bucci

